

evidente che l'operatore in tal modo è tutelato non solo dalla concorrenza ma anche da eventuali azioni penali straniere adite nei suoi confronti: non correrà dunque seri rischi anche nel caso in cui si presti a riciclare proventi considerati illeciti dalla giurisdizione in cui sono stati prodotti.

L'esperienza giudiziaria da anni dimostra che la criminalità organizzata fa ricorso ai servizi offerti dalle società commerciali, dal settore bancario, finanziario e fiduciario dei "paradisi finanziari" per riciclare il denaro, avvalendosi di istituzioni e personaggi appartenenti alla criminalità economica internazionale e, talvolta, anche con l'appoggio di alcune frange delle autorità locali. A titolo d'esempio, un trafficante messicano è riuscito a riciclare milioni di narcodollari utilizzando società di comodo in 16 paesi diversi, molti dei quali noti paradisi fiscali; un grande istituto di credito con sede in Lussemburgo, operante in 69 paesi tra cui le Isole Cayman, si è reso responsabile del riciclaggio di 32 milioni di dollari, provento del traffico di stupefacenti.

Non apparirà casuale che alcuni dei più importanti centri *off-shore* sono ubicati proprio a ridosso delle principali vie dei commerci illegali: da diverse indagini condotte anche da forze di polizia straniere è emerso il ruolo di compensazione finanziaria delle transazioni del mercato della cocaina tra l'America Latina e gli U.S.A. svolto dai centri *off-shore* delle isole atlantiche.

Col termine "paradiso fiscale o bancario" si fa riferimento solitamente ad una giurisdizione territoriale in cui vige un regime fiscale debole e un sistema giuridico permissivo, tanto da assicurare ai capitali che vi giungono discrezione, anonimato e particolari agevolazioni. Nella maggioranza dei casi, la ricchezza di questi paesi, poveri di risorse naturali, deriva in gran parte dal ruolo centrale che ivi assume il sistema bancario e finanziario *off-shore*.

Le giurisdizioni *off-shore* hanno caratteristiche assai differenti, per cui perde rilevanza qualsiasi tentativo, non solo di una definizione omnicomprensiva, ma anche di un esame a fattor comune.

Possono comunque essere distinti i "paradisi fiscali" dai "paradisi bancari". In estrema sintesi, mentre i primi garantiscono agevolazioni di carattere fiscale ai non residenti che vi domiciliano operazioni finanziarie, i "paradisi bancari" sono

giurisdizioni che privilegiano l'insediamento bancario in virtù della concessione di facilitazioni all'insediamento, della tutela della garanzia di anonimato, e della opposizione del segreto bancario nei confronti di terzi, ivi compresi la magistratura ed il fisco.

Un noto magistrato svizzero ha opportunamente distinto da questi i c.d. "paradisi criminali". Sono cioè giurisdizioni in cui, accanto alla pura attrattiva economica (alta remuneratività dei depositi monetari e degli investimenti, carichi di imposta nulli o irrilevanti, basso costo dei servizi, vigenza di una legislazione commerciale moderna), sono assicurati anche schermi di protezione del capitale alle inchieste penali straniere.

Scudi impenetrabili quali la rigida tutela del segreto bancario e l'assenza di qualsivoglia applicazione del principio GAFI "know your customer"², - coesistenti ad una legislazione locale che, se non di diritto, almeno di fatto non ammette approfonditi accertamenti bancari o patrimoniali, e che talvolta non annovera la sottoscrizione di idonei accordi internazionali di assistenza giudiziaria - sono forse più rispondenti alle esigenze peculiari della criminalità organizzata internazionale timorosa di preservare le ricchezze dalle aggressioni giudiziarie, che al livello di riservatezza che esige il comune investitore internazionale, che non ha nulla da temere dalla giustizia penale.

Con riferimento alla data di costituzione i centri *off-shore* possono essere distinti in tradizionali e recenti.

Infatti i Paesi che hanno una connotazione *off-shore* ormai da lungo tempo, hanno avuto modo di maturare una precisa specializzazione nel settore bancario, finanziario e societario. I servizi offerti sono di alta qualità grazie anche all'elevato profilo professionale del personale e ad una legislazione che nel tempo si è fatta sempre più attenta all'obiettivo di una selezione dei capitali che vi transitano, pur sempre in un clima assai prudente in termini di collaborazione alle inchieste straniere.

² Il Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI/TATF) è un organismo fondato in occasione del Vertice economico del luglio del 1989. Il GAFI, al quale aderiscono circa 38 membri, si propone lo scopo di promuovere miglioramenti nelle normative nazionali antiriciclaggio e nella cooperazione internazionale. Il GAFI pubblica rapporti particolareggiati, paese per paese, sui progressi fatti ogni anno, ha elaborato oltre 40 Raccomandazioni finalizzate alla prevenzione antiriciclaggio del sistema bancario e finanziario; sottopone alla c.d. "valutazione PEER" l'assetto antiriciclaggio dei paesi membri.

Accanto ai centri *off-shore* "tradizionali", vi sono quelli di costituzione assai più recente. Tali centri emergenti dovendosi inserire in un contesto già affollato dai centri tradizionali, e con l'immediata necessità di occupare una significativa quota di mercato tale da assicurarne la sopravvivenza e uno sviluppo durevole, non oppongono ostacoli credibili all'ingresso e al transito dei flussi finanziari, anche palesemente, illeciti.

In questi casi, più che in altri, deve essere orientato il sistema dei controlli, giacché è facilmente prevedibile, sin da ora, il pericolo di incagliamento delle ricerche documentali (*paper trail*) finalizzate alla prova dell'origine, o della destinazione illecita dei capitali.

L'auspicio è che anche i paradisi finanziari che si collocano ai margini del mercato internazionale *off-shore* adottino, sul piano preventivo, uno standard minimo comune di meccanismi regolamentari di sicurezza e, sul piano giudiziario, assicurino l'assistenza giudiziaria almeno alle inchieste inerenti il crimine organizzato.

Per il perseguimento di tali obiettivi, la concorde iniziativa della comunità internazionale potrà negare, quale strumento di persuasione, l'integrazione telematica nel sistema bancario internazionale delle giurisdizioni inottemperanti.

In realtà, sul piano delle contromisure adottate in concreto dai paesi a fiscalità forte (in genere gli stessi Paesi che sono interessati dal problema della criminalità organizzata), le reazioni più evidenti si sono fin ora orientate, in ultima analisi, al contenimento degli effetti negativi sull'erario derivanti dai rapporti economici intrattenuti dai residenti con i paesi *off-shore* e, più limitatamente, con le istituzioni *off-shore*.

Di norma, in un provvedimento - noto come "*black list*" - emanato dall'Autorità governativa in materia fiscale vengono disincentivati i rapporti economici con gli Stati e i territori aventi regime fiscale privilegiato rispetto al paese dell'operatore residente.

Nel nostro paese il decreto contenente la "*black list*", emanato dal Ministro delle Finanze il 24 aprile 1992³, individua 44 giurisdizioni "a rischio" - esterne

³ Il Decreto Ministeriale, è costituito da tre articoli. L'art. 1 riporta un'elencazione di Paesi considerati oggettivamente "paradisi fiscali", quindi aventi un regime fiscale privilegiato, nei confronti dei quali opera la presunzione relativa di cui all'art. 76 (norme generali sulle valutazioni) del Testo unico delle imposte sui redditi, che prevede al comma 7-bis l'indeducibilità, per le imprese italiane, delle spese ed altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con società fiscalmente domiciliate in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali

all'Unione Europea - presenti in tutte le parti del mondo: 6 in Europa (Andorra, Isole del Canale - Jersey, Guernsey e Sark -, Isle of Man, Liechtenstein, Malta, Svizzera), 22 in America (Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Bermuda, Costa Rica, Dominica, Giamaica, Grenada, Cayman Island, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Montserrat, Panama, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Uruguay), 9 in Asia (Cipro, Filippine, Hong Kong, Libano, Macao, Malesia, Bahrein, Emirati Arabi, Singapore), 3 in Africa (Gibuti, Liberia, Seychelles) e 4 in Oceania (Isole Cook, Nauru, Vanuatu, Samoa Occidentali).

Tuttavia il provvedimento, emanato per tutt'altra finalità, non esaurisce il panorama delle giurisdizioni *off-shore* potenzialmente strumentalizzabili dalla criminalità organizzata per fini di riciclaggio di proventi illeciti. Vanno ricordati infatti anche altri paesi che offrono servizi "*off-shore*" entro la loro giurisdizione. A puro titolo esemplificativo, in Irlanda la città di Dublino, lo spazio di Tangeri in Marocco, nonché la City di Londra e, negli USA, gli Stati del Colorado e del Delaware e le città di New York e Miami. Così pure non sono esenti dal rischio altri centri isolani dell'Asia e del Pacifico (Labuan, Marianne, Isole Marshall, Niue) e altri microstati e territori autonomi (Lussemburgo, Principato di Monaco, Belize, Gibilterra, Madeira).

Il costo limitato di avviamento, unitamente alla semplicità delle formalità richieste per la costituzione, rappresenta una chiave di facile accesso al mondo delle società *off-shore*. A titolo d'esempio, sono sufficienti circa 600 Dollari USA per acquisire la titolarità di una società nelle Isole Bahamas, e poco più di 2.000 Dollari USA per l'acquisto di una compagnia a Madeira.

A ciò si aggiunga anche la disponibilità sul mercato di numerosi liberi professionisti e società di servizi specializzati nella vendita di entità *off-shore* "chiavi in mano".

direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate - presunzione che può essere superata, con l'onere della prova a carico del contribuente italiano, dimostrando che le società ivi domiciliate svolgono prevalentemente un'effettiva attività commerciale - così come sancito dal comma 7-ter dell'articolo in esame. Trova inoltre applicazione il disposto dell'art. 96 (dividendi esteri) T.U.I.R., comma 1-bis e 1-ter, che prevede la piena tassabilità, in Italia, dei dividendi distribuiti da società collegate con sede in detti Paesi, senza poter beneficiare dell'agevolazione prevista al comma 1. I successivi artt. 2 e 3 riportano un'elencazione di Paesi, nei confronti dei quali le disposizioni di cui agli artt. 76 comma 7-bis e 7-ter e 96 comma 1-bis e 1-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, trovano applicazione esclusivamente e limitatamente al tipo di società costituita ed al tipo d'attività esercitata dalla stessa. Con queste disposizioni il legislatore ha inteso regolamentare il trattamento fiscale dei rapporti intercorrenti tra imprese italiane e società residenti in paesi a bassa fiscalità.

Il panorama delle tipologie societarie che i vari ordinamenti *off-shore* consentono di stabilire sul loro territorio risulta assai ampio e flessibile ad ogni tipo di esigenza.

Sono preferite tuttavia le istituzioni *off-shore* non mercantili, cioè quelle per cui è previsto il rilascio da parte delle Autorità locali di una licenza per l'esercizio di attività finanziarie ad ampio raggio.

Nel contesto *off-shore* europeo è tradizionalmente nota la figura dell' "*anstalt*". È un tipo di ente che ha avuto e continua a trovare frequente impiego anche nel mondo della finanza "grigia" in quanto, oltre ad assicurare la riservatezza dell'identità del fondatore o dei fondatori, ha sede in una giurisdizione non lontana dalle principali piazze finanziarie del Centro Europa (Zurigo, Francoforte, Milano, Vienna).

Sempre nello scacchiere finanziario europeo, altra soluzione che può fornire analoghe garanzie di anonimato, in particolar modo per la detenzione di azioni di *holding* capogruppo, è il "*trust*", tipico istituto di diritto anglosassone. Tra l'altro, questa soluzione, associa alla *privacy* dell'assetto proprietario anche vantaggi in ordine al diritto successorio e semplificazioni nel trasferimento delle azioni.

Come è noto, infatti, il "*trust*" consente di trasferire, a titolo gratuito, il patrimonio dal titolare, denominato "*settler*", ad un soggetto, denominato "*trustee*" che ne diviene il legale proprietario. Al *trustee* possono essere attribuiti - come normalmente avviene - tutti i poteri di amministrazione e gestione nell'interesse di un beneficiario ("*beneficiary*") o per un determinato scopo. Anche in questo caso non sono irrilevanti i benefici sotto il profilo fiscale. I *trusts* usufruiscono del trattamento fiscale privilegiato offerto dal paradiso fiscale in cui il medesimo ha sede.

Anche il settore assicurativo internazionale può prestarsi a fini di riciclaggio. Domiciliando in determinati territori *off-shore* una compagnia d'assicurazione, costituita appositamente per coprire dai rischi l'attività del gruppo economico alla quale la medesima appartiene, non sarebbe difficile far funzionare la "*captive insurance company*" quale polmone finanziario parallelo del gruppo medesimo: i capitali di origine illecita verrebbero destinati all'estero sotto forma di pagamento di premi assicurativi (anche da parte di inattive società del gruppo), con la

possibilità, all'occorrenza, di far rientrare i fondi "lavati" sotto forma di somme erogate a copertura di un evento in effetti mai verificatosi. Qualora il meccanismo dovesse in qualche modo incepparsi, rimarrebbe pur sempre il vantaggio di natura fiscale, ovvero:

- deducibilità dei premi versati dalle persone giuridiche assicurate aventi sede in Paesi ad alta pressione fiscale;
- possibilità di usufruire, nel Paese ove ha sede la compagnia d'assicurazione, di un'imposizione fiscale favorevole.

Tra le altre forme di anonimato, vanno altresì accennate quelle relative al settore della navigazione marittima. Il naviglio immatricolato in alcuni Paesi *off-shore* consente alla società di navigazione o di trasporti marittimi di ottenere notevoli agevolazioni fiscali relativamente alla proprietà, al noleggio e alla vendita dei natanti. Ma quel che più rileva è che l'attribuzione ad una "shipping company" di un naviglio che risultasse utilizzato in attività di contrabbando, traffico di armi, stupefacenti e materiale nucleare, non consentirebbe un accertamento completo delle responsabilità penali personali della proprietà, poiché tale forma societaria garantisce l'anonimato dei detentori del pacchetto azionario.

Tra le varie opportunità che offrono i "servizi *off-shore*", il settore dell'alta speculazione è stato sinora considerato non particolarmente a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata.

Va tuttavia tenuto in considerazione che anche una operazione *off-shore* altamente speculativa può talvolta rientrare in uno schema di riciclaggio, sebbene ciò sottoponga l'organizzazione criminale al rischio di una perdita rilevante del capitale illecito. La criminalità organizzata può infatti avere interesse a partecipare ad una speculazione originata in una giurisdizione *off-shore*, non solo per la finalità neutra di far dissolvere il capitale illecito in un carnet di operazioni anonime, ma anche per creare e sfruttare posizioni di forza nell'azienda o nel mercato obiettivo della speculazione.

Tra gli impieghi di capitale altamente speculativi residenti nei paradisi finanziari, i "fondi d'investimento *off-shore*" rappresentano la punta di diamante.

Tali fondi possono essere costituiti e gestiti - oltre che da banche, società finanziarie e di assicurazioni - anche da singoli individui o gruppi indipendenti di

gestori (*money managers*). In quanto sconosciuti alle classifiche ufficiali, per quest'ultimi non può essere operata a priori una valutazione orientativa soddisfacente in termini di serietà, correttezza e onorabilità. È, in sintesi, un ambiente dove è possibile una facile allocazione del capitale illecito.

I fondi *off-shore* indipendenti sono generalmente fondi del tipo "*hedge*" (fondi di copertura), il cui obiettivo primario è quello di massimizzare i guadagni: al gestore è lasciata piena libertà nel compiere le operazioni che lo stesso ritenga più vantaggiose su qualsiasi mercato azionario, obbligazionario e valutario.

I "fondi indipendenti", tra l'altro, essendosi adattati con maggiore flessibilità ai mutamenti che sono intervenuti nei mercati internazionali, hanno avuto un rendimento nel medio periodo notevolmente superiore a quello dei fondi tradizionali⁴. Resterebbe da verificare se e quante delle speculazioni andate a buon fine, manovrate dai fondi indipendenti, siano state frutto della professionalità dei gestori o se invece siano derivate da rilevanti informazioni riservate cui, talvolta, solo la criminalità organizzata internazionale ha accesso grazie, alla corruttela e alle connivenze nei settori chiave della politica e dell'economia.

Non esistono dati ufficiali sul numero esatto dei fondi *off-shore* nel mondo. Si presume, da una stima ufficiosa, che siano circa 2.000 i fondi che sono domiciliati in territori caratterizzati da legislazioni fiscali favorevoli. Tali fondi sono sostanzialmente affrancati nell'operatività dai vincoli imposti ai fondi d'investimento gestiti nei maggiori paesi industrializzati.

Nella panoramica delle istituzioni *off-shore* quali potenziali strumenti internazionali di riciclaggio, non di minore importanza è il fenomeno dell'attività abusiva degli uffici di rappresentanza di compagnie *off-shore*.

Il fenomeno assume rilievo soprattutto nel settore del credito, ed è comune a molti paesi dell'Europa Occidentale e del Nord America.

Di norma, quando una banca straniera non dispone di una filiale operativa in un paese, l'apertura di un "ufficio di rappresentanza" (detto anche "*Rep Office*") ne

⁴ Con riferimento all'anno 1993.

garantisce la mera presenza. Tramite questo ufficio, che non ha l'operatività di una regolare filiale (*branch*), non può essere effettuata alcuna operazione di intermediazione creditizia.

Purtuttavia è accaduto che banche *off-shore*, tramite l'apertura di semplici "uffici di rappresentanza", abbiano svolto abusivamente delle operazioni finanziarie, sottraendosi quindi automaticamente ai rigidi meccanismi di vigilanza creditizia.

La scelta del Paese in cui viene aperto un ufficio di rappresentanza non è certo casuale: sovente ricade proprio in quei paesi al quale appartengono gli effettivi titolari della banca *off-shore*, con il risultato che gli stessi, di fatto, esercitano l'attività bancaria nel proprio paese sotto il paravento di un apparentemente innocuo ufficio di rappresentanza straniero.

Situazioni del tutto analoghe si sono verificate all'estero; nei Paesi Bassi, ad esempio, di recente, dei "*Rep Offices*" di banche Turche e del Marocco sembrano coinvolti in schemi di riciclaggio di proventi del traffico di stupefacenti.

La crescente presenza di uffici della specie anche sul territorio nazionale ha richiesto ripetuti interventi degli organi di controllo, volti sostanzialmente a comprovare la legittimità di aperture di uffici di rappresentanza, secondo l'ordinamento creditizio del paese di provenienza (statuto della casa madre estera, attestazione dell'Autorità di vigilanza del Paese d'origine comprovante che la banca abbia adempiuto alle eventuali formalità per l'apertura dell'ufficio in Italia).

Iniziative coordinate di monitoraggio dei citati fenomeni con gli Enti di Vigilanza e l'analisi dei flussi finanziari intercorrenti con le giurisdizioni *off-shore* possono rappresentare un valido contributo ad un sistema dinamico avanzato di prevenzione del riciclaggio di proventi illeciti; un sistema che, oltre a porsi come obiettivo una verifica delle conoscenze degli strumenti di riciclaggio, possa anche fornire elementi utili per l'attivazione di ulteriori iniziative investigative.

2. II REPARTO - INVESTIGAZIONI GIUDIZIARIE

2.1 COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

Il pressante e continuo impegno profuso dalla DIA nelle attività d'istituto è stato premiato da successi operativi di notevole importanza, taluni dei quali di rilievo assoluto. Particolare significato e valenza strategica assume, in questo periodo, l'arresto di Leoluca BAGARELLA, criminale di spicco della mafia siciliana, latitante sin dal 1991, colpito - tra l'altro - da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per associazione per delinquere di tipo mafioso e strage, in relazione ai noti attentati stragisti del 1992-1993.

Questo successo, d'importanza storica nella lotta contro la mafia, è scaturito da una lunga ed articolata attività d'indagine, da tempo avviata dalla DIA, tendente a delineare i nuovi assetti di vertice della *cosa nostra* palermitana, dopo una lunga serie di omicidi avvenuti nella Sicilia occidentale tra la fine del 1994 ed i primi mesi del corrente anno, all'indomani della cattura di alcuni capi storici delle consorterie mafiose dell'isola.

La cattura del BAGARELLA ha consentito, da un lato, di fare luce sulle stragi terroristiche degli anni 92-93, confermatesi momenti di un unico disegno criminoso voluto dal vertice di *cosa nostra* per indurre le istituzioni a modificare la normativa in tema di regime carcerario differenziato e di collaborazione con la giustizia, dall'altro, ha permesso di sgominare il pericoloso "*gruppo di fuoco*" direttamente riconducibile allo stesso BAGARELLA in grado, per armamento ed appoggi logistici, di porre in essere efferate azioni delittuose.

Per ciò che riguarda l'azione di contrasto alle organizzazioni camorristiche, vanno segnalate le operazioni condotte contro i principali sodalizi campani. Sono stati infatti colpiti i gangli vitali della più agguerrita consorteria casertana, nota come "*il clan dei casalesi*", facente capo al latitante Francesco SCHIAVONE detto "*Sandokan*", assunto ai vertici della *camorra* dopo l'arresto di Carmine ALFIERI.

Nel corso dell'attività investigativa si sono individuate le responsabilità in ordine a gravi fatti di sangue e si è chiarita l'evoluzione del fenomeno camorristico negli ultimi quindici anni. Si è fatta altresì luce sugli scontri, le scissioni e le alleanze

intercorsi tra gli schieramenti criminosi, pervenendo ad un quadro aggiornato degli attuali equilibri. Le indagini hanno permesso di individuare i più alti livelli del "gotha" camorristico, in un'area caratterizzata da fitti intrecci d'interessi con gli amministratori locali e la grande imprenditoria nonché da connivenze con esponenti degli apparati statali.

Nel campo della lotta alla criminalità organizzata calabrese, devono essere sottolineate le risultanze investigative, concretizzatesi nell'operazione convenzionalmente denominata "OLIMPIA", che hanno consentito di tracciare un quadro complessivo delle vicende di mafia nel capoluogo reggino dalla fine degli anni '60 ai giorni nostri, facendo luce sugli eventi criminosi che hanno insanguinato la provincia di Reggio Calabria nel corso delle due guerre di mafia. D'importanza fondamentale per la conoscenza della peculiare fenomenologia criminale si sono rivelate le indagini della DIA finalizzate a dimostrare l'esistenza in seno alla 'ndrangheta di un organo gerarchicamente superiore alle singole cosche, modellatosi sull'esempio di un analoga struttura di controllo in vigore negli "ordinamenti" della *cosa nostra* siciliana (Commissione Provinciale).

Altrettanto determinante deve essere considerata quella parte dell'attività investigativa rivolta ad evidenziare le collusioni fra 'ndrangheta, massoneria, cellule della destra eversiva ed elementi appartenenti ad Organi dello Stato e delle pubbliche Istituzioni.

Nello specifico settore della lotta al riciclaggio del danaro di provenienza illecita, è proseguita l'azione di supporto e sostegno tecnico nei confronti dei Centri Operativi impegnati in investigazioni concernenti il fenomeno in ragione di specifiche e mirate indagini, molte delle quali ancora in via di espletamento.

Fra esse spicca l'operazione "OUR BANK", riguardante le gravi anomalie gestionali rilevate nell'operato della Cassa Rurale Artigiana di Monreale, divenuta, negli anni, punto di confluenza di capitali direttamente riconducibili a *cosa nostra*, nonché canale di immissione nel mercato dei proventi illeciti, utilizzato dalle organizzazioni criminali anche come mezzo di accesso al credito a condizioni di estremo favore.

L'operazione ha sin qui consentito il sequestro di beni per un valore prossimo ai 20 miliardi di lire, determinando l'interdizione di tutti gli amministratori coinvolti ed il commissariamento dell'Istituto di Credito.

2.2 ATTIVITÀ DI CONTRASTO.

I risultati conseguiti nel II semestre del 1995 nell'attività di contrasto alle organizzazioni criminali sono riassumibili nelle operazioni sinteticamente descritte nei paragrafi seguenti.

a. Cosa nostra

Operazione BAGARELLA

Nella tarda serata del 24 giugno u.s., in Palermo, a conclusione di una specifica e prolungata attività investigativa, personale della DIA ha catturato il noto mafioso Leoluca BAGARELLA, latitante sin dal 1991, colpito fra l'altro da vari provvedimenti restrittivi emessi per associazione per delinquere di tipo mafioso e per strage, in relazione ai noti attentati terroristici del 1992 e 1993.

Nel corso dell'operazione sono stati tratti in arresto, altresì, Antonio CALVARUSO, titolare di un negozio di abbigliamento e l'assicuratore Antonino MANGANO, entrambi "uomini d'onore" che avevano favorito la latitanza del boss.

Dall'esame della documentazione sequestrata nel prosieguo delle indagini, nonché dall'escussione dei collaboratori di giustizia Emanuele e Pasquale DI FILIPPO, sono emersi elementi che, oltre a far luce su una serie di delitti perpetrati di recente in Sicilia (alcuni in via di preparazione) ad opera del gruppo di fuoco di *cosa nostra* facente capo al BAGARELLA, confermano integralmente gli esiti investigativi emersi dalle indagini sulle stragi di Roma, Firenze e Milano, ai quali le competenti A.A.GG. e la DIA erano pervenute in via indiretta, attraverso complesse investigazioni (specie mediante il controllo dei traffici relativi ad utenze degli indagati).

In particolare ha trovato conferma che:

- le stragi costituiscono momenti di un unico disegno criminoso voluto dal vertice di *cosa nostra*, finalizzato ad indurre le istituzioni a modificare la normativa in tema di regime carcerario differenziato e di collaborazione con la giustizia;
- il BAGARELLA ed i fratelli GRAVIANO hanno ricoperto un ruolo centrale nella organizzazione degli attentati e si sono avvalsi della collaborazione operativa e logistica di soggetti già in larga parte individuati nel corso delle indagini sulle stragi.

Sulla scorta delle risultanze investigative il G.I.P. del Tribunale di Firenze ha emesso ordinanza di custodia cautelare a carico di: Salvatore BENIGNO, Gaspare SPATUZZA, Pietro CARRA, Antonio SCARANO, Aldo FRABETTI, Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Leoluca BAGARELLA, Bernardo PROVENZANO, Giovanni BRUSCA, quali mandanti, ideatori ed esecutori materiali delle stragi.

Anche il ritrovamento dell'esplosivo, avvenuto nell'aprile 1994, nei pressi di Formello (Roma), è da ricondurre nel quadro del disegno criminoso stragista, in quanto destinato ad essere impiegato in un attentato dinamitardo ai danni di Salvatore CONTORNO, organizzato dagli stessi personaggi coinvolti negli attentati di Roma e da altri appartenenti al gruppo di fuoco di BAGARELLA.

Le successive attività di indagine hanno permesso di individuare i membri della consorteria mafiosa nonché alcune attività economiche ed imprenditoriali da essa gestite. Le risultanze investigative hanno consentito al G.I.P. del Tribunale di Palermo di emettere 26 provvedimenti restrittivi per associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro.

Inoltre gli ulteriori sviluppi delle indagini ed i successivi contributi forniti dai collaboratori di giustizia hanno consentito di identificare gli autori di una impressionante serie di delitti perpetrati negli ultimi anni in Sicilia e di accertare le cospicue ed illecite attività economiche delle consorterie mafiose, nonché collusioni e connivenze con ambienti della politica e dell'imprenditoria palermitana.

Operazione PLAYA

Nel mese di luglio u.s., a seguito di un'ampia ed articolata attività investigativa, sviluppatasi anche con il contributo di un collaboratore di giustizia, su episodi di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico di Catania e provincia, l'A.G. etnea ha emesso 4 provvedimenti restrittivi, uno dei quali nei confronti del noto esponente del clan SANTAPAOLA, Sebastiano D'EMANUELE.

Operazione LIRA

A conclusione di mirate indagini condotte dalla DIA di Catania in ordine al fenomeno delle collusioni tra ambienti mafiosi e settori dell'imprenditoria di quella città, la competente A.G., il decorso mese di luglio, ha emesso 18 ordinanze di custodia cautelare per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, detenzione di esplosivo ed altro. Tra gli arrestati spiccano i nomi di Calogero CAMPANELLA (esponente di spicco del clan SANTAPAOLA) e degli imprenditori Filippo e Calogero LO RE (distribuzione del caffè), Vincenzo CHISARI (edilizia sanitaria) e Francesco AIELLO (già dirigente del Catania Calcio).

Operazione BRANCO

Nel settembre 1995, a conclusione di specifiche e prolungate indagini, l'A.G. di Caltanissetta ha emesso 7 provvedimenti restrittivi per il reato di associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni a carico di altrettanti soggetti, tra i quali i fratelli SANFILIPPO della omonima cosca di Mazzarino (CL).

b. Camorra*Operazione ARIA*

Nel luglio scorso il G.I.P. del Tribunale di Salerno ha emesso 3 provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di alcuni agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, ritenuti responsabili di concorso nel reato di associazione mafiosa ed altro.

E' questo solo uno sviluppo di una più ampia operazione, che ha portato all'emissione di 21 provvedimenti restrittivi, di cui 15 a carico di appartenenti al

Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Salerno (Fuorni).

L'indagine, scaturita anche dai riscontri effettuati sulle informazioni fornite da alcuni collaboratori di giustizia, ha evidenziato l'esistenza di rapporti collusivi all'interno del cennato carcere tra operatori penitenziari e detenuti, concernenti un fiorente commercio di sostanze stupefacenti, armi bianche e telefoni cellulari con relativi accessori. Il silenzio del personale di custodia veniva compensato con somme di denaro od altre utilità elargite, talvolta, con carattere di continuità.

Approfittando di tale situazione, gli appartenenti alla consorteria camorrista capeggiata dal noto Pasquale GALASSO, sono riusciti a trasmettere ordini ed a comunicare con gli affiliati in stato di libertà, assicurando il proseguimento delle attività delittuose.

A conclusione dell'operazione la D.D.A. di Salerno ha inoltrato al GIP del Tribunale di quella città una richiesta di rinvio a giudizio a carico di Michele GRIMALDI e di altri 79 imputati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo camorristico, corruzione per atti contrari ai doveri d'Ufficio, detenzione e porto abusivo di armi, falso ideologico e traffico di stupefacenti.

Operazione GRILLO

Comprende un ampio contesto investigativo - suffragato anche dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia - volto a chiarire i retroscena e gli autori di una lunga serie di episodi criminosi verificatisi negli anni '80 nella provincia di Salerno.

In tale contesto, nel luglio scorso, il G.I.P. presso il locale Tribunale ha emesso 18 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di appartenenti all'organizzazione camorristica denominata "Nuova Famiglia", fra cui i noti Giuseppe AUTORINO e Mario SEPE, ritenuti responsabili dell'omicidio in pregiudizio di Antonio SALE, consumato in Nocera Inferiore (SA) il 30.9.1990.

Operazione PONTE

Nell'Operazione "Ponte" sono confluite numerose deleghe d'indagine, conferite dall'AG. al C.O. di Napoli, tutte riguardanti vicende di appalti implicanti personalità pubbliche di rilievo.

La menzionata attività investigativa, iniziata nel giugno 1994, era finalizzata alla cattura di Giuseppe AUTORINO, braccio destro del noto Carmine ALFIERI, catturato in Venezuela in data 22 luglio 1994 su segnalazione della DIA unitamente a Carmine ALIPERTI, uno dei più fidati "luogotenenti" del boss camorrista.

Le successive indagini hanno permesso di rilevare, all'interno del gruppo delinquenziale già capeggiato dall'AUTORINO, una situazione di supremazia dei latitanti Salvatore e Pasquale RUSSO, appartenenti al clan ALFIERI ed affiliati a *cosa nostra*, nonché di acquisire importanti riscontri, in ordine alle responsabilità di noti imprenditori, politici e pubblici funzionari. Sulla base di tali acquisizioni si sono sviluppate diverse "tranches" d'indagine, concernenti i diversificati settori d'interesse del citato sodalizio.

Nel luglio scorso, nell'ambito del "filone" teso ad evidenziare rapporti fra ambienti camorristici, esponenti della sfera politica ed istituzionale e titolari di Istituti di Vigilanza privata, il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli ha emesso alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Il 6 ottobre u.s., sempre nell'ambito della medesima operazione, sono stati emessi dall'A.G. competente provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti del finanziere Francesco Antonio AMBROSIO, ex presidente dell'Italgrani e dell'ex Onorevole Paolo CIRINO POMICINO, quest'ultimo indagato per i reati di corruzione e concussione in relazione alla costruzione dell'Interporto di Nola, all'ampliamento del C.I.S. (Centro Ingrosso e Sviluppo), alla costruzione, mai effettuata, dell'Ovulo (Centro Commerciale al Dettaglio) in Casoria, nonché per aver chiesto ed ottenuto denaro dal noto imprenditore Giovanni PUNZO.

Il D'AMBROSIO, accusato di concorso in concussione, avrebbe svolto funzione di intermediazione per la illecita corresponsione del denaro da parte del PUNZO al POMICINO.

Infine, in data 11.10.1995, il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha emesso 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di affiliati al clan AUTORINO, ritenuti responsabili di associazione per delinquere di tipo camorristico, porto e detenzione illegale di armi, estorsione ed altro.

Con l'esecuzione delle citate ordinanze si è così concluso il "filone" della operazione "Ponte" riguardante il sodalizio criminoso capeggiato dall'AUTORINO, attualmente in carcere, subentrato ai vertici del clan di Carmine ALFIERI dopo l'arresto del boss.

Operazione SETTE COLLI

Nel luglio scorso il G.I.P. presso il Tribunale di Salerno ha emesso 15 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti già appartenenti al clan di Carmine ALFIERI, per i delitti di estorsione, tentato omicidio ed altro.

I provvedimenti in oggetto hanno colpito elementi di spicco della cosca, ritenuti responsabili, in particolare, di estorsione aggravata perpetrata ai danni del consorzio di imprese aggiudicatario degli appalti per la realizzazione di una ferrovia a monte del Vesuvio, in agro Nocerino Sarnese.

Operazione VIGILANTES

A seguito di indagini condotte dalla DIA su gravi episodi delittuosi perpetrati nell'hinterland napoletano, con particolare riguardo ai Comuni di Giugliano e Villaricca, il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, lo scorso mese di luglio, ha emesso 18 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti individui ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio e traffico di stupefacenti.

In particolare, i provvedimenti hanno colpito i principali esponenti dell'organizzazione camorristica facente capo al clan MALLARDO, quali Feliciano MALLARDO, Vincenzo D'ALTERIO e Giulio PENNACCHIO.

Operazione SPARTACUS

Nei primi giorni del dicembre 1995, il GIP presso il Tribunale di Napoli, recependo le richieste avanzate dalla D.D.A. partenopea, ha emesso 143 provvedimenti restrittivi nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere di stampo camorristico, omicidi, traffico d'armi ed altro, appartenenti al clan dei "casalesi", tra cui numerosi latitanti collocati ai vertici dell'organizzazione (tra gli altri si segnala Francesco SCHIAVONE detto "Sandokan" e Domenico BIDOINETTI).